

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2426

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATTANEI, D'ALEMA, SANTI, MANFREDI MANFREDO,
REGGIANI, GAMBOLATO, FARAGUTI, BIONDI, BOFFARDI,
SCAIOLA**

Presentata il 5 marzo 1981

Modifica dell'articolo 4 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione di opere e per l'esercizio del porto di Genova

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge costitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova, in oggi rappresentata dal testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, stabilisce, all'articolo 4, che dell'assemblea generale siano ammessi a far parte, oltre ai rappresentanti degli enti consorziati (Stato, determinati comuni e province nonché la camera di commercio di Genova), anche rappresentanze di qualificati settori economici imprenditoriali, facenti capo alle rispettive Associazioni di categoria.

Sono così presenti nell'assemblea generale, nella sua attuale composizione:

a) l'Associazione provinciale degli industriali e l'Intersind, attraverso una rap-

presentanza unitaria (vedi legge 19 maggio 1975, n. 168);

- b) l'associazione commercio estero;
- c) la confederazione armatori liberi;
- d) la Fedarlinea.

Per chi viva la realtà marittimo-portuale, fa spicco, in questo quadro imprenditoriale, l'assenza di due importanti categorie economiche, le quali tanta parte e tanta rilevanza hanno assunto, particolarmente con la ripresa e lo sviluppo dei traffici in questo dopoguerra, nella vita marittima portuale, tali da giustificare anche in epoca recente, un riordino della legislazione che ne disciplina le rispettive attività.

Si tratta degli agenti marittimi raccomandatori e degli spedizionieri i quali, attraverso le rispettive Associazioni locali, hanno da tempo rappresentata l'esigenza di conseguire, ciascuna, la rappresentanza negli organi deliberativi del Consorzio genovese e, *in primis*, nell'assemblea generale.

La richiesta appare tanto più giustificata e meritevole di accoglimento ove si consideri che le leggi istitutive degli altri sei enti portuali (Savona, articolo 8 legge 1° marzo 1968, n. 173; Civitavecchia, articolo 8 legge 3 febbraio 1963, n. 223; Napoli, articolo 8 legge 11 marzo 1974, n. 46; Venezia, articolo 7 legge 8 luglio 1929, n. 1342, nel testo modificato da legge 12 gennaio 1974, n. 6; Trieste, articolo 8 legge 9 luglio 1967, n. 589; Palermo, articolo 10 legge 14 novembre 1961, numero 1268) nonché quella istitutiva, in alcuni altri porti, delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali (articolo 6 legge 9 ottobre 1967, n. 961, nel testo modificato da legge 10 ottobre 1974, n. 494) prevedono la partecipazione dei rappresentanti le due categorie in parola agli organi deliberativi dei rispettivi enti.

Talché il Consorzio autonomo del porto di Genova, il quale fra gli enti sopra

menzionati è il primo, e non soltanto per anzianità di istituzione, è il solo a non avere le categorie degli agenti marittimi raccomandatori e degli spedizionieri rappresentate nei propri organi deliberativi.

A rimediare a questa carenza si intende provvedere con la presente proposta di legge, con la quale si prevede, appunto, la necessaria modifica degli articoli 4, 8 e 9 del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801.

Peraltro, al fine di non alterare gli equilibri attualmente esistenti fra le rappresentanze imprenditoriali e quelle dei lavoratori, si rende opportuno, correlativamente all'inserimento dei due nuovi rappresentanti predetti, elevare le rappresentanze dei lavoratori in seno all'assemblea generale e al Comitato - Sezione lavoro (la composizione della Sezione opere portuali e gestione non essendo da modificare così come non è da modificare quella della Commissione consultiva nella quale già al presente non vi è pariteticità).

Vi sottoponiamo, pertanto, la seguente proposta di legge:

Modifica degli articoli 4, 8 e 9 del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 4, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

« *d)* i datori di lavoro rappresentati come appresso:

1) da un rappresentante degli industriali designato congiuntamente dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova e dal direttore della locale delegazione dell'associazione sindacale Intersind;

2) da un rappresentante dei commercianti designato dal presidente dell'Associazione provinciale dei commercianti di Genova, sentito il Comitato dell'associazione stessa;

3) dal presidente dell'organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o da un suo delegato;

4) dal presidente dell'organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o da un suo delegato;

5) dal presidente della locale Associazione agenti raccomandatori e pubblici mediatori marittimi o da un suo delegato;

6) dal presidente dell'Associazione spedizionieri del porto di Genova, o da un suo delegato;

e) i prestatori d'opera rappresentati come appresso:

1) dal segretario dell'organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti;

2) da altri cinque rappresentanti dei lavoratori dei porti designati dal detto segretario ».

ART. 2.

Il sesto comma dell'articolo 8 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dal seguente:

« La seconda Sezione del comitato, denominata " Lavoro " è composta dei seguenti membri:

- 1) il presidente del Consorzio;
- 2) il direttore marittimo di Genova;
- 3) l'ispettore corporativo del circolo con giurisdizione su Genova;
- 4) il rappresentante degli industriali in seno all'assemblea;
- 5) il rappresentante dei commercianti in seno all'assemblea;
- 6) il presidente dell'organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o un suo delegato;
- 7) il presidente dell'organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o da un suo delegato;
- 8) il presidente della locale Associazione agenti raccomandatari e pubblici mediatori marittimi o un suo delegato;
- 9) il presidente dell'Associazione spedizionieri del porto di Genova o un suo delegato;
- 10) il segretario dell'organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti;
- 11) i cinque rappresentanti dei lavoratori dei porti in seno all'assemblea ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 9, del testo unico di cui all'articolo 1 della presente legge è sostituito dal seguente:

« Articolo 1, p. VII, regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; regio decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto ministeriale 25 giugno 1934 (*Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1934, n. 153) e regi decreti 16 agosto 1934, nn. 1382, 1383, 1384). — La Sezione opere portuali e ge-

stione del Comitato non può deliberare sulle materie indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo precedente né su quanto riguarda studi relativi a nuovi lavori e arredamenti, a piani regolatori di opere, alla destinazione di calate e alla distribuzione del traffico sulle medesime se prima non è stato sentito il parere di una Commissione consultiva della quale fanno parte:

- 1) il presidente del Consorzio;
- 2) il direttore marittimo di Genova;
- 3) il funzionario del Corpo del genio civile;
- 4) il direttore superiore della Dogana di Genova;
- 5) il capo del locale Compartimento delle ferrovie dello Stato;
- 6) il rappresentante degli industriali in seno all'assemblea;
- 7) il rappresentante dei commercianti in seno all'assemblea;
- 8) il presidente dell'organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o un suo delegato;
- 9) il presidente dell'organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o un suo delegato;
- 10) il presidente della locale Associazione agenti raccomandatari e pubblici mediatori marittimi o un suo delegato;
- 11) il presidente dell'Associazione spedizionieri del porto di Genova o un suo delegato;
- 12) il segretario dell'organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti ».